

*Ciò che proponiamo qui di seguito è l'elencazione dei documenti contenuti nel fascicolo dell'Avv. Guglielmo Ghislandi giacente nell'Archivio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia.*

*L'elencazione è, per così dire, "rafforzata" da un'ampia sintesi del contenuto di alcuni di questi documenti.*

*Ci è sembrato opportuno offrire questo valore aggiunto nel 50° anniversario della morte del nostro feronimico, al quale in questo scorcio di 2015 abbiamo dedicato una mostra, due convegni, la imminente ristampa della biografia, ecc.*

*Il materiale qui proposto offre interessanti spunti di considerazione e per ulteriori ricerche.*

*Emerge in primo luogo la strenua resistenza opposta dai socialisti "massimalisti" bresciani e camuni all'affermarsi e al consolidarsi della dittatura fascista, le angherie e le persecuzioni a cui furono sottoposti con metodo certosino dal regime e nella complice indifferenza di chi operava per ingraziarsi i nuovi padroni della situazione.*

*Emerge altresì (dato risaputo, ma che nella documentazione trova riscontri concreti) che la magistratura dell'epoca mandò ripetutamente assolti gli antifascisti dalle accuse strumentalmente costruite ai loro danni.*

*Nell'attesa della normalizzazione della magistratura ordinaria, il regime dovette istituire un apposito tribunale politico speciale, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.*

*Emerge infine la strenua resistenza, giocata anche su tutti i tavoli dei rimedi tecnico-giuridici, opposta da Guglielmo Ghislandi alla sua demolizione politica personale e professionale (CONFINO E CANCELLAZIONE dall'Albo degli Avvocati e Procuratori di Brescia).*

*La circostanza attesta la pervasività della dittatura, riuscita a uniformare anche gli organismi di autogoverno delle libere professioni per renderli ligi alle proprie volontà.*

*Sorprendentemente, Ghislandi, sindaco di Brescia dal 30 aprile 1945, dovrà attendere fino al 4 marzo 1948 la riammissione all'Albo forense di Brescia e provincia.*

*Perché?*

*A latere, emergono altre figure di avvocati bresciani e camuni socialisti e antifascisti, perseguitati per le loro idee e "normalizzati" con gli spicci metodi del regime. Alcuni di essi sono noti (Nobili, Morino, Caprani, Federici, per citarne alcuni), altri meno. Per ognuno di essi esiste probabilmente presso il predetto Archivio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia un fascicolo personale che attende ancora di essere consultato e studiato.*

*Una formidabile occasione di ricerca per studenti e appassionati di storia.*

*Avv. Pier Luigi Milani*

**ELENCO DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RIGUARDANTE L'AVVOCATO GUGLIELMO GHISLANDI PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BRESCIA.**

*(sintesi curata dall'avv. Pier Luigi Milani, previa autorizzazione all'estrazione della copia integrale del fascicolo giacente presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia)*

- 1) **09.06.1927**: lettera raccomandata a Guglielmo Ghislandi delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia, con invito a presentare eventuali deduzioni e osservazioni nel termine di 12 giorni, avendo rilevato l'applicazione del provvedimento di confino;
- 2) **20.06.1927**: telegramma di Ghislandi, spedito da Lauria Superiore, di annuncio di spedizione in giornata delle sue deduzioni;
- 3) **08.06.1927**: Verbale manoscritto dell'Adunanza Plenaria delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia (Pres. Avv. Carlo Bonardi), avente a oggetto, tra le altre, le posizioni degli avv.ti Ghislandi e Francesco Ranieri di messa al confino, con delibera di invito ai due di comunicare entro 12 giorni "dalla data della spedizione" (ex disposto del Decreto 06.05.1926 n. 747), osservazioni e deduzioni ai sensi dell'art. 25 della Legge del 25.03.1926 n. 453;
- 4) Verbale dattiloscritto (identico al reperto n. 3 (salvo note e cancellature));
- 5) **29.10.1929**: lettera a firma dell'avv. Bonardi delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia al Prefetto di Brescia: a seguito della richiesta di Ghislandi alle predette Commissioni di essere reinscritto negli Albi, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di accoglimento del suo ricorso contro la cancellazione, "*come gliene darebbe diritto l'art. 25 L. 25.03.1926 n. 453*". Si da atto che "*il detto Avv. Guglielmo Ghislandi scrive ora da Firenze (via G. Verdi 13)*", le Commissioni Reali chiedono al Prefetto se Ghislandi sia ancora confinato o no, dato che per poter deliberare le dette Commissioni devono verificare la sussistenza del requisito/obbligo di residenza degli iscritti all'Albo;
- 6) **04.11.1929**: lettera del Prefetto Solmi al Presidente delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia, con comunicazione che Ghislandi fu liberato condizionalmente dal confino politico nel dicembre 1928 e da allora è residente a Firenze in via G. Verdi n. 13;
- 7) **05.06.1930**: Comunicazione a Ghislandi (e per conoscenza al Presidente dell'Ordine Avvocati di Brescia) della decisione del 30.10.1929 del Consiglio Superiore Forense sul suo ricorso. Si da atto che le Sezioni Unite della Cassazione (Ndr. Sentenza in data 2 maggio/12 giugno 1929) avevano accolto il suo ricorso (*per nullità e inesistenza della notifica della decisione del 22.06.1927 delle Comm. Reali di Brescia, perché eseguita il 29.06.1927 da usciere incompetente e quindi tempestivo il ricorso del 27.07.1927 inoltrato da Ghislandi al Consiglio Superiore Forense, al quale pertanto si fa rinvio per un nuovo esame*). **In diritto**: Ghislandi eccepisce anche la nullità della procedura e della decisione delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia per aver seguito il rito delle cancellazioni anziché delle radiazioni, oggetto dell'accertamento essendo la sussistenza delle condizioni di dignità politica ex art. 1 del R.D. 06.05.1926 n. 747, ragion per cui doveva istituirsi un regolare giudizio disciplinare ex artt. 76 e 81 del Regolamento Forense. L'aver seguito il rito ex art. 83 è una violazione insanabile delle norme di ordine pubblico sul procedimento disciplinare. Quindi: ricorso accolto. Decisione delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori – Brescia del 22.06.1927 annullata. Trasmissione decisione alle medesime C.R. S. per rinnovare il procedimento secondo legge;

8) **In uguale data**, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;

9) **21.05.1928**: Sentenza del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato contro Domenico Viotto + 5 (Morino Pompeo, Ghislandi Guglielmo, Nobili Mario, Ghetti Giuseppe, Bianchi Zeffirino e Salvetti Luigi) per reati ex artt. 63 e 252 c.p. per aver commesso *“fatti diretti a suscitare la guerra civile, svolgendo intensa, continua, subdola e violenta propaganda sovversiva, esplicitasi specialmente con l'organizzazione di segrete associazioni, con il predisporre clandestine riunioni, col diffondere circolari e scritti vari stampati alla macchia”*.

Contiene “involontarie” attestazioni di come gli imputati **resistessero** tenacemente alla dittatura, dopo la chiusura, per decreto del Prefetto del 24.01.1925, dei locali della CAMERA DEL LAVORO di Brescia e lo scioglimento della Federazione Provinciale socialista massimalista e di tutte le sezioni della provincia.

Si da atto che l'On. Viotto, già denunciato il 16 marzo, il 14 maggio, il 19 settembre e il 21 ottobre 1925 per trasgressione, era stato prosciolto dalle accuse per i primi tre fatti per amnistia, per improcedibilità dell'azione per il quarto e per insussistenza degli estremi di reato per il quinto (Ndr.: sintomo di una strisciante resistenza della magistratura ordinaria alla fascistizzazione dello Stato).

Nuova istruttoria contro Viotto, Santoni Carlo, Ghetti e Bianchi, chiusa nel dicembre 1925 con il non Luogo a procedere perché fatto non costituente reato (Ndr.: ulteriore sintomo di una strisciante resistenza della magistratura ordinaria alla fascistizzazione).

La Questura attiva nuove indagini e denuncia Viotto, Ghislandi e gli altri. Il Giudice Istruttore di Brescia, dichiaratosi incompetente, trasmetteva gli atti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. La Commissione Istruttoria sentenziava però in data 05.03.1928 il PROSCIoglimento di tutti gli imputati dal delitto ex art. 251 c.p. per insufficienza di prove e li rinviava a giudizio per il reato ex art. 252 c.p.

Morino e Nobili venivano ASSOLTI per non aver commesso il fatto.

Modificato il capo d'imputazione (anziché il capo d'imputazione (anziché “incitamento alla guerra civile ...”, incitamento continuato alla disubbidienza ...”) e condanna per Viotto, Bianchi e Salvetti a carcere e multa.

Assoluzione per Ghislandi e Salvetti (dichiarata non provata la reità).

La sentenza dispone che Ghislandi, Salvetti, Nobili e Morino siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

Spese processuali a carico di tutti, in solido.

Ndr.: alla data della sentenza, Ghislandi era ancora al confino a Lauria Superiore (Lucania).

10) Elenco documenti delle Commissioni Reali Straordinarie pei Collegi Avvocati e Procuratori di Brescia:

- a) Nota 06.06.1927 del Prefetto di Brescia da cui risultano i nomi dei genitori di Ghislandi e l'Ordinanza 22.11.1926 della Commiss. Provinciale dispositiva dell'assegnazione al CONFINO per il medesimo Ghislandi e per l'avv. Ranieri (o Raineri?) Francesco. Anche: **AMMONIZIONE** per altri cinque avvocati (Bulloni, Avanzini, Morino, Nobili, Federici);
- b) Copia del verbale 08.06 1927 del Prefetto: ammonizione all'avv. Violante Ettore (“pericoloso per l'ordine Nazionale dello Stato”);
- c) Nota-Verbale 8/9 giugno 1927 della Presidenza delle RR. Commiss., con cui si assegnano 12 giorni per deduzioni difensive a Ghislandi e Raineri (già al confino);
- d) Lettera manoscritta 18.06.1927 di Ghislandi alle RR. Commiss. con invito a presentare deduzioni entro 12 giorni:

I parte:

- Il provvedimento di confino non è ancora definitivo (non ratificato dal Capo del Governo/Ministro degli Interni);
- Presentato ricorso al Capo del Governo “in questi giorni”;
- Dichiarazione di Mussolini alla Camera di speciale considerazione per i confinati “mutilati, combattenti, decorati”;
- Ingiustizia del trattamento e indelicatezza verso il Capo del Governo applicare comunque il decreto n. 947/’26 (Cancellazione dall’Albo);
- In ogni caso, non basta l’assegnazione al confino per la detta cancellazione;

Il parte:

- Comunque: inapplicabilità dell’art. 1 Decr. N. 747/’26 sul solo presupposto del confino (*“manifestato proposito”* e *“compimento pubblico di atti”* *“contro lo Stato”* e *“contro la Nazione”*);
  - Cancellazione dall’Albo prevista solo per casi più gravi del confino;
  - Il confino è temporaneo e revocabile, mentre la cancellazione è definitiva;
  - Quindi, il confino per manifesto proposito di compiere certi atti (tale è la motivazione del provvedimento per Ghislandi) non può conseguire sic et simpliciter;
  - Bisogna invece vedere se: a) io abbia compiuto; b) pubblicamente; c) atti; d) contrari all’interesse della Nazione;
  - Irretroattività del decreto 06.05.26 (perché repressivo) per fatti eventualmente commessi quando non erano antiggiuridici;
  - Ho abbandonato la Valle Camonica da fine aprile 1926. Non sono più tornato in Valle Camonica, se non due volte: per la vicenda De Michelis e in visita a mia madre sul letto agonizzante, che trovai già defunta al mio arrivo. Poi, trasloco della famiglia a Milano;
  - Da allora, lavoro a Milano;
  - Confino a fine novembre;
  - *“questo povero «uomo politico» di provincia ...”*;
  - Ciò nonostante assegnato al confino, ma sono carenti gli estremi per la Cancellazione dall’Albo professionale, fatta per soddisfare *“pochi individui mossi da un puntiglio meschino e maligno di persecuzione personale”*;
  - Il confino = riparabile. La Cancellazione dall’Albo= irreparabile;
  - *“signori: pensate alla gravità di ciò che state per fare!”*;
  - Sono stato iscritto per 3 anni al PSI; dal 1926 non sono più tesserato (*“non vollen mai cariche di partito”*);
  - *“sono decorato della medaglia dei volontari di guerra”, ecc.*;
  - Passando al socialismo non ho mai inteso rinunciare al mio nobile passato di guerra;
  - Amo l’Italia e non lo dico per viltà o per ravvedimento;
  - *“ora giudicate”*;
- e) Copia Verbale del 22.06.1927 delle RR. Commissioni;
- f) Pedissequo Verbale adunanza 22.06.1927 delle CC.RR.: esame della posizione di Ghislandi e Raineri (al confino) – Ordinanza di confino della Commissione Provinciale 22.11.1926 (MOTIVAZIONE): deliberazione di cancellazione dei detti avvocati – Relazione di notifica a Ghislandi a Lauria Superiore in data 29.06.1927;
- g) Pedissequa ricevuta del 15.09.27 del ricorso di Ghislandi contro la cancellazione dal Sindacato Provinciale Fascista Avvocati e Procuratori di Brescia. Pedissequa ricevuta del 15.09.27 di ricezione del ricorso di Ghislandi dalla Procura Generale del Re;

- h) Pedissequa elezione di domicilio dei Ghislandi in Roma presso l'Avv. Ferruccio Ghia (da Lauria) – 20.07.27;
- i) Ricorso di Ghislandi del 14.07.27 da Lauria al Consiglio Superiore Forense:
  - a) Per nullità della delibera adottata ex art. 25 L. 25.03.26 e ex Art. 83 Reg. 26.08.26, invece che ex art. 36 della Legge e art. 94 Regolamento circa la Revisione Albi (radiazione o cancellazione);
  - b) Perché priva di motivazione (il confino non può di per sé autorizzare la cancellazione dall'albo);
  - c) Nel merito: "l'imbarazzo penoso" delle commissioni, ecc. (volontario di guerra; mutilato di guerra; decorato della Croce di guerra e della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia; ecc.....) Il passaggio al socialismo non significò la rinuncia ai sentimenti di italianità.  
Conclusioni;
- j) Raccomandata 01.07.1928 del Ministero della Giustizia e Affari di Culto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia; busta con timbro del 17.07.1928 al Presidente delle CC.RR. SS. Per gli Avvocati e Procuratori R.Corte d'Appello di Brescia;
- k) Raccomandata 01.02.1929 del Ministro della Giustizia al Presidente delle CC.RR. per il Collegio dei Procuratori con richiesta di spedizione del ricorso di Ghislandi e dell'originale della notifica del ricorso da parte dell'usciera del Conciliatore di Lauria
- l) Lettera del 15.06.1930 dell'avv. Carlo Bonara Carlo alla C.R. per il Collegio dei Procuratori di Brescia con cui, dato atto che la C.R. dei Procuratori ha REVOCATO la cancellazione, per cui dovrebbe riscriverlo o quanto meno avviare un procedimento disciplinare ove egli per la condotta attuale dovesse ritenersi moralmente o politicamente NON DEGNO. Sembra che Ghislandi risieda a Firenze;
- m) Raccomandata 10.07.1930 della Prefettura di Brescia al Presidente della Commissione Reale per il Collegio dei Procuratori di Brescia di comunicazione che Ghislandi, liberato condizionalmente dal confino nel dicembre 1928 per disposizione del Capo del Governo, col divieto di risiedere nell'Italia Settentrionale, si stabilì a Firenze, dove tuttora si trova. Ivi ha mantenuto finora regolare condotta. Revocata la Croce di Cavaliere dell'Ordine della Corona per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- n) Comunicazione 01.04.1932 della Reale Commissione per il Collegio degli Avvocati di Milano alla Segreteria della Commissione Reale per il Collegio di Brescia che Ghislandi è stato iscritto ivi (Milano) con delibera del 22.03.1932;
- 11) Verbale manoscritto dell'adunanza plenaria del 18.09.1926 del Consiglio dell'Ordine con cui si decide di informarsi circa l'istruttoria a carico degli avv.ti Nobili, Federici, Morino e Ghislandi;
- 12) Verbale manoscritto dell'adunanza 22 giugno 1927 delle CC.RR.SS. per gli avv. e proc. di Brescia con delibera di cancellazione di Ghislandi e di Raineri Francesco perché assegnati al confino;
- 13) Registro manoscritto delle domande per l'iscrizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia: **REISCRIZIONE in data 04 marzo 1948** (proveniente da Milano);
- 14) Verbale manoscritto della seduta del 04 marzo 1948 di deliberazione della iscrizione di G.Ghislandi nell'Albo degli Avvocati e Procuratori di Brescia.